

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 05/09/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33850-minorenni-e-criminalit-l-esempio-del-canton-ginevra>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Minorenni e criminalità: l' esempio del canton ginevra

**MINORENNI E CRIMINALITA':
L' ESEMPIO DEL CANTON GINEVRA**

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com

**1. La Legge di applicazione del Diritto Penale federale in Canton Ginevra (01/01/2011)
(LaCP) - Principi generali**

In Canton Ginevra, le Istituzioni preposte alla sorveglianza trattamentale carceraria sono ben cinque, ossia: il Ministero Pubblico (Art. 2 LaCP), il Tribunale per l' applicazione delle pene e delle misure (Art. 3 LaCP), la Commissione per la valutazione della pericolosità sociale (Art. 4 LaCP), il Dipartimento per la Sicurezza e la Polizia (Art. 5 LaCP) e, infine, il Consiglio di Stato cantonale ginevrino (Art. 6 LaCP). *De jure condito*, il Tribunale per l' applicazione delle pene e delle misure occupa un ruolo di quasi totale preminenza decisionale. Tuttavia, chi scrive reputa eccessiva, nella LaCP del 2011, l' istituzione di altri ulteriori quattro Organi di Vigilanza. Provvidenzialmente, gli equilibri istituzionali, in Canton Ginevra, reggono sotto il riguardo fattuale, ma moltiplicare il numero delle Autorità di Esecuzione Penitenziaria non significa tutelare maggiormente o automaticamente le garanzie del detenuto. Anzi, esiste il rischio di cagionare ridondanze e conflitti istituzionali. La Riforma Margara del 1975, in Italia, risulta più snella e sintetica, con un potere supremo accentratato nella Magistratura di Sorveglianza.

Agli occhi di un giurista italiano, i poteri del Ministero Pubblico ex Art. 2 LaCP sembrano fuori luogo e violano la separazione, costituzionalmente sancita anche in Svizzera, tra il momento del giudizio e la successiva espiazione dopo la formazione del giudicato. Oltre tutto, tre Ministeri Pubblici formano, insieme ad altri soggetti, la Commissione di valutazione della pericolosità sociale (comma 3 lett. a LaCP). Ecco, dunque, una seconda commistione impropria tra *ante judicatum* e *post judicatum*, pur se, onestamente e pragmaticamente parlando, il Ministero Pubblico reca un ruolo scarso e meramente consultivo nell' ambito dell' osservazione personologica del recluso. La sgradevole mescolanza tra Poteri statali si manifesta anche nel fatto che l' Art. 4 LaCP e l' Art. 5 LaCP giuridificano l' intervento, nell' Esecuzione Penitenziaria, di Istituzioni governative (il Consiglio di Stato ed il Dipartimento per la Sicurezza e la Polizia) politicamente connotate. Vero è senz' altro che tali Istituzioni si limitano ad erogare consulenze non vincolanti, ciononostante, a parere di chi redige, gioverebbe conferire, nel Diritto Penitenziario cantonale ginevrino, una posizione di assoluta e netta preminenza solo e soltanto al Tribunale per l' applicazione delle pene e delle misure di cui all' Art. 3 LaCP. Nell' Ordinamento italiano, tale supremazia del Tribunale di Sorveglianza risulta più vigorosa, anche nel testo e nel lessico dell' Ordinamento Penitenziario. Probabilmente, alla luce di un' interpretazione analogica ed estensiva del comma 4 Art. 5 LaCP, l' imparzialità, la terzietà, l' indipendenza e le prerogative del Tribunale di Sorveglianza ginevrino sono fatte salve nella misura in cui il Ministero Pubblico, il Dipartimento per la Sicurezza e la Polizia e la Commissione ex Art. 4 LaCP non emettono Ordinanze o Decreti cogenti, bensì pareri che non vincolano strettamente il Tribunale per l' applicazione delle pene e delle misure . Tale lettura non è semplice né spontanea, in tanto in quanto, sotto il profilo interpretativo letterale, gli Artt. 2, 4 e 5 LaCP non consentono, di primo acchito, di apprezzare esegeticamente la potestà suprema affidata al Tribunale di Sorveglianza ex Art. 3 LaCP. Pertanto, la Prassi forense quotidiana è indispensabile al fine di abbandonare un' ermeneutica troppo testuale degli Artt. 2, 3, 4 e 5 LaCP. Il Legislatore cantonale ginevrino purtroppo non ha espressamente ed indubbiamente creato una gerarchia all' interno della quale la formazione del giudicato creasse una cesura radicale tra Procedura Penale e momento espiativo. Inoltre, non manca la previsione legislativa di interventi da

parte di Organi governativi, laddove sarebbe stato opportuno riservare ogni potestà di giudizio ad Istituzioni giurisdizionali in senso tecnico. Si tratta di un' antinomia che ricorda, nel Diritto Ticinese prima della Riforma del 2007, il ruolo della Commissione delle Petizioni e dei Ricorsi.

Può darsi che le suesposte censure siano frutto di un' eccessiva sensibilità giuridica (cfr con le analoghe osservazioni di www.ristretti.it/commenti/2009/giugno/pdf18/articolo_baiguera.pdf) . D' altra parte, ogni Testo di Normazione richiede, anche nel caso del Canton Ginevra, una precisione conforme anzitutto al Diritto Costituzionale (tanto federale quanto cantonale). La logorrea legislativa della prima parte della LaCP , oltretutto sottilmente populistica, è fuorviante, pur se la Prassi e l' impegno degli Operatori garantisce comunque la certezza fattuale del Diritto applicato.

Sotto il profilo contenutistico e tematico, tutti gli Organi ginevrini di Sorveglianza trattamentale, ad eccezione del Consiglio di Stato, si occupano dell' applicazione, a livello cantonale, delle sanzioni detentive o semi-detentive comminate ai sensi dello StGB. Tuttavia, sotto il profilo procedurale, soltanto il Tribunale per l' applicazione delle pene e delle misure reca un potere giurisdizionale pieno e non meramente consultivo (Art. 3 LaCP). In forma catalogica, il lungo elenco ininterrotto del comma 1 Art. 3 LaCP affida al predetto Tribunale la sorveglianza sui seguenti aspetti trattamentali:

1. l' esecuzione della pena pecuniaria, connessa o non connessa ad una pena detentiva
2. lo svolgimento di un Lavoro di pubblica utilità, connesso o non connesso ad altre sanzioni
3. il collocamento in una struttura terapeutica a beneficio di detenuti tossicodipendenti
4. la *probation* minorile (se concessa)
5. la liberazione condizionale (se concessa)
6. i trattamenti carcerari semi-ospedalieri
7. l' internamento (anche di detenuti parafiliaci – Art. 123a BV)
8. l' interdizione dai pubblici uffici o da professioni di interesse collettivo
9. la confisca di oggetti o valori patrimoniali
10. l' osservazione personologica del recluso
11. la personalizzazione del piano rieducativo

Molti temi oggetto del giudizio del Tribunale ex Art. 3 LaCP sono sottoposti anche alla valutazione del MP (Art. 2 LaCP). Senz' altro, come pocanzi contestato, la figura del Ministero Pubblico è infelicemente menzionata nel merito dell' Esecuzione Penitenziaria. Ognimodo, le relazioni / rapporto del Ministero Pubblico non vincolano il Magistrato di Sorveglianza (si veda il concetto di relazione / rapporto nel comma 2 Art. 2 LaCP)

La Commissione per la valutazione della pericolosità sociale, a livello di *ratio*, costituirebbe, nel contesto penalistico italiano, la felice ed anzi eccellente realizzazione del fondamentale Art. 203 CP italiano. L' unico aspetto negativo, consiste nella composizione di tale Commissione, la quale è formata da tre Ministeri Pubblici, nominati dal Procuratore Generale del Canton Ginevra, tre funzionari penitenziari e tre psichiatri scelti dal Consiglio di Stato cantonale (comma 3 Art. 4 LaCP). Probabilmente, la presenza del Ministero Pubblico, nella Commissione in parola, può essere tollerata giacché egli agisce nella propria qualità di Giurista esprimente opinioni ed osservazioni personologiche sul carcerato. Tuttavia, nuovamente va contestata la natura incostituzionale dell' intervento di un Ministero Pubblico dopo la formazione del giudicato. Inoltre, lascia perplessi il potere, affidato al Consiglio di Stato, di eleggere i funzionari penitenziari e gli Psichiatri nella Commissione ex Art. 4 LaCP. Tali ingerenze politico-governative esistono pure nel Diritto Penitenziario italiano, il che non toglie la palese violazione della separazione tra Potere Giudiziario e Potere Governativo

Il Dipartimento per la Sicurezza e la Polizia (Art. 5 LaCP), nonostante la ridondanza retorica dei propri sei commi, in buona sostanza assiste il MP nella predisposizione delle relazioni trattamentali, che, in ogni caso, vengono valutate successivamente ed indipendentemente a cura del Tribunale per l' applicazione delle pene e delle misure (comma 4 Art. 5 LaCP).

Ben sortito appare l' Art. 6 LaCP. Il Consiglio di Stato, se si eccettuano le lett. b) e c) comma 3 Art. 4 LaCP, non inficia l' autonomia del Tribunale di cui all' Art. 3 LaCP. Esso, viceversa, reca il compito di redigere tutti i Testi di Normazione afferenti al Diritto Penitenziario cantonale ginevrino, compresi i Regolamenti dei Penitenziari e delle strutture detentive aperte. L' Art. 6 LaCP è mirabilmente tecnico e garantisce l' intervento di Giuristi preparati e non di improvvisatori aperti alla demagogia

2. Norme specifiche della LaCP ginevrina sul tema degli infrattori minori degli anni 18

Come nel caso degli Artt. dal 2 al 5 LaCP, anche nel successivo Art. 44 LaCP non esiste, per i minorenni, una distinzione netta, testuale, espressa ed inequivocabile tra il giudizio e l' Esecuzione Penitenziaria. Infatti, il Giudice [minorile] del Tribunale cantonale dei minori è, contestualmente, <<autorité de jugement>> [autorità per il giudizio], ma anche << autorité d' exécution >> [autorità per l' espiazione]. (Art. 44 comma 1 lett c e d LaCP). Non si comprende la *ratio* di siffatta sovrapposizione delle competenze. Dopotutto, alla luce di certuni sperperi delle finanze pubbliche, un Tribunale di Sorveglianza apposito per gli infra-18enni non avrebbe cagionato spese eccessive e, soprattutto, la LaCP avrebbe rispettato la separazione costituzionale tra Procedura Penale e Diritto Penitenziario.

Il Tribunale per i minori svolge attività di sorveglianza trattamentale assai simili a quelle statuite nell' Art. 3 LaCP, ovvero:

1. gestisce la confisca di oggetti e valori patrimoniali (comma 2 lett a Art. 44 LaCP)
2. esegue la riscossione dell' ammenda (comma 2 lett b Art. 44 LaCP)
3. applica le pene detentive o le misure di sicurezza comminate al reo minorenne (comma 2 lett c Art. 44 LaCP)
4. autorizza un supplemento delle indagini nei casi maggiormente anti-normativi (Art. 57 comma 1 LaCP)
5. ordina l' esecuzione di misure di sicurezza alternative/accessorie rispetto alla pena detentiva (Art. 57 comma 1 lett b LaCP)
6. assiste alle perquisizioni (Art. 58 comma 1 LaCP)
7. interroga il minore arrestato e decide se proseguire o interrompere la custodia cautelare (Art. 59 lett a LaCP)
8. incontra, ascolta ed interroga il minorenne arrestato (Art. 59 lett e LaCP)
9. prolunga, ove necessario, il regime di custodia cautelare (Art. 59 lett f LaCP)
10. vigila sulla correttezza dell' esecuzione penitenziaria a carico di reclusi minori degli anni 18 (Art. 59 lett g LaCP).

Specularmente all' Art. 4 LaCP, che è riservato ai maggiorenni, anche l' Art. 46 LaCP statuisce che la Commissione per la valutazione della pericolosità sociale fornisce al Giudice minorile << son point de vue sur la libération conditionnelle d' un mineur condamné >> [il proprio punto di vista sulla liberazione condizionale di un minore condannato]. Del resto, la scientificità dei progressi trattamentali di un detenuto è essenziale e basilare specialmente nel caso della reclusione degli infra-18enni, i quali necessitano di un particolare aiuto, a causa della loro personalità ancora in fase evolutiva. In secondo luogo, sono lodevoli i lemmi << son point de vue >> (Art. 46 LaCP) giacché tale funzione consultiva della Commissione ex Art. 46 LaCP non intacca la posizione giurisdizionale suprema ed autonoma del Tribunale per i Minorenni ex Artt. 44 e 45 LaCP. Infine, l' Art. 46 ult. cpv. LaCP ha cura di specificare che la Commissione per la valutazione della pericolosità sociale svolge la propria attività di osservazione personologica soltanto nei confronti dei detenuti minorenni dai 16 ai 17 anni compiuti. In effetti, sarebbe giustizialistico e retribuzionario parlare di << dangerosité >> [pericolosità sociale] nel caso di infrattori infra-16enni. D' altronde, il fallimento del sistema carcerario statunitense dimostra l' inutilità di sanzioni espiative avulse da un contesto rieducativo.

In buona sostanza, il Diritto Penale ed il Diritto Penitenziario del Canton Ginevra hanno

avuto premura, negli Artt. 44 e 45 LaCP, di sottrarre il reo minorenne alla giurisdizione ordinaria del Tribunale per l' applicazione delle pene e delle misure, che rimane competente per i soli maggiorenni (Art. 3 LaCP). Per il resto, la Commissione ex Art. 46 LaCP continua a svolgere, nel Diritto minorile, le medesime funzioni statuite nell' Art. 4 LaCP. Dunque, la creazione di un Tribunale minorile apposito (Artt. 44 e 45 LaCP) dimostra, da parte del Diritto cantonale ginevrino, una sintonia con tutti gli Ordinamenti europei filo-illuministici. Ossia, nel caso dell' infra-18enne, la retribuzione cede il posto alla rieducazione. Anzi, nei Testi di Normazione vigenti in tutti i Cantoni svizzeri, il carcerato minorenne nonché l' infra-25enne beneficiano di soluzioni trattamentali attenuate e, ove possibile, semi-murarie.

Gli Artt. dal 60 all' 82 LaCP manifestano una particolare attenzione al caso di minorenni coinvolti in situazioni di crimine transnazionale. Non si tratta di Norme oziosamente burocratiche, giacché, sotto il profilo criminologico e statistico, molti minorenni, solitamente di etnia slavo-balcanica o sud-americana, operano e collaborano, più o meno consapevolmente, con corrieri maggiorenni che li sfruttano al fine di mimetizzare le loro attività illecite (si pensi p.e. al triste fenomeno delle prostitute slave minorenni, oppure a quello degli adolescenti impiegati nelle zone di confine e negli aeroporti per trasportare stupefacenti in modo quasi insospettabile)

Dal punto di vista internazionalistico, i minorenni stranieri ricercati da Autorità cantonali ginevrine sono sottoposti alla potestà del Tribunale cantonale per i minorenni (Artt. dal 60 al 64 LaCP). Anche la Procedura di estradizione viene gestita dal Tribunale minorile, ma (Art. 69 LaCP) necessita la collaborazione del Dipartimento cantonale della Sicurezza e della Polizia. Come logico, le predette Norme sono precettive tanto verso minorenni stranieri estradandi dal Canton Ginevra, quanto verso minorenni svizzeri estradandi verso il Canton Ginevra. Il Difensore del reo minore degli anni 18 e corresponsabile di situazioni di criminalità internazionale può appellare le decisioni del Tribunale cantonale presso la Camera penale dei Ricorsi della Corte di Giustizia del Canton Ginevra (commi 3 e 4 Art. 80 LaCP).

3. La *probation* del minorenne condannato a pena detentiva in Canton Ginevra

(RSPI – 15/01/2009)

La messa alla prova del detenuto minorenne è nata nella *Common Law* inglese e consiste nell' affidare il reo a strutture esterne al Penitenziario. In tale contesto non custodialistico inizia un tentativo extra-murario di riabilitazione, attraverso uno specifico percorso , con regole e programmi predefiniti. L' RSPI del 2009 estende la propria cogenza indistintamente verso tutti i reclusi del Canton Ginevra, ma, come prevedibile, la probation è impiegata specialmente nell' esecuzione penitenziaria degli infra-18enni. Il servizio cantonale di messa alla prova massimizza e tutela il Principio rieducativo, anziché quello retributivo (Art. 75 StGB). Ciò è dimostrato anche dalla composizione dell' Istituzione in parola, la quale comprende lavoratori sociali, educatori socio-professionali e specialisti in Pedagogia (comma 2 Art. 1 RSPI). L' RSPI ricorda da vicino la figura del Patrono Penale nel Diritto cantonale ticinese. In Canton Ginevra, l' RSPI, all' Art. 13, abroga il *Service de Patronage* vigente dal 1964.

L' Art. 2 RSPI elenca i Principi ispiratori dell' RSPI. Si tratta di concetti scontati e fors' anche ripetitivi (assistenza sociale carceraria e post-carceraria, assistenza socio-rieducativa, preparazione al ritorno in libertà). In buona sostanza, la probation, nei confronti del reo minorenne, si concentra sul Principio della rieducazione dell' infra-18enne (cfr. con Art. 27 comma 3 Costituzione italiana). Viceversa, il maggiore degli anni 18 e l' ultra-25enne (Art. 61 StGB) beneficiano più raramente di un trattamento carcerario extra- o semi-murario. Similmente, nella Medicina Forense, la Pedagogia degli adolescenti si differenzia dalla Pedagogia degli adulti, in tanto in quanto il carattere e la personalità, nel condannato minorenne, sono ancora in fase di sviluppo e, pertanto, maggiormente modificabili

L' Art. 5 RSPI consente agli educatori di collaborare, ove necessario, con Associazioni o

specialisti esterni (Art. 5 RSPI). Tuttavia, il successivo Art. 6 RSPI giuridifica la <<collaborazione privilegiata>>, ossia obbligatoria e costante, con la Società ginevrina per la probation e con la Fondazione dei Laboratori << semaforo verde >>. Entrambe le Istituzioni cantonali di cui all' Art. 6 RSPI recano il fine di << favorire l' integrazione sociale >> del detenuto. Tale Principio diviene ancor più necessario e fondamentale nel caso dell' infrattore minore degli anni 18. Tanto la Società ginevrina per la probation, quanto la Fondazione << semaforo verde>> recano la forma giuridica di Associazioni non lucrative di Diritto privato. Esse sono annualmente finanziate e sorvegliate dal Consiglio di Stato del Canton Ginevra.

L' inizio della messa alla prova del carcerato minorenne richiede l' autorizzazione del Tribunale cantonale dei Minorenni oppure della Direzione del Penitenziario (Art. 7 RSPI). Dopodiché, il giovane recluso viene ascoltato da un Operatore del Servizio di probation, al fine di appurare se sussistano concrete possibilità di reintegrazione sociale, di modificazione del carattere e di riabilitazione lavorativa. Durante il periodo di messa alla prova, l' Autorità Giudiziaria ed il personale del Penitenziario vigilano accuratamente sui progressi o, viceversa, sui regressi pedagogici del minorenne. Qualora l' infra-18enne si renda responsabile di gravi declini di ubbidienza o qualora il beneficiario della probation non rispetti ostinatamente il Programma trattamentale concordato, la probation viene sospesa ed il minorenne viene ricollocato in Penitenziario senza forme espiative semi- / extra- murarie.

4. Aspetti criminologici cantonali, inter-cantonali e transnazionali

Secondo le accurate Ricerche di BALVIG (1988), per il periodo dal 1946 al 1954, non esistono Fonti, in Svizzera, per elaborare Statistiche autentiche e serie. I primi dati utili risalgono al 1971, quando lo StGB fu notevolmente revisionato e venne istituito uno *Strafregister* [Casellario] apposito per i minorenni infrattori. Dal 1988, il Bundesamt für Statistik di Berna ha iniziato a collaborare con le Autorità Giudiziarie minorili dei vari Cantoni elvetici. Il frutto di tale raccolta di dati è consistito in Statistiche serie attinenti ai condannati a pena detentiva dai 15 ai 17 anni d' età. (BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN 2002).

Dal 1956 al 2001, in Svizzera, i delitti contro la persona e contro il patrimonio sono aumentati. I minorenni coinvolti appartengono anzitutto al biennio anagrafico 14 – 15 anni d' età, ma i dati del Bundesamt für Statistik comprendono anche i 16enni ed i 17enni. Ciononostante, chi redige non reca una fiducia assoluta e supina nei confronti della Scienza statistica. Molte volte, i dati, se male elaborati, conducono a dispercezioni fuorvianti. In effetti, i calcoli relativi ai vari Cantoni della Confederazione, fino a tre decenni fa, ipostatizzavano gli episodi di omicidio volontario e lesioni personali, allorquando esistono anche l' omicidio colposo e la criminalità stradale (guida senza patente, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l' effetto di stupefacenti). Ovvero, è errato concentrarsi monotematicamente sui << Gewaltdelikten >> [reati violenti]. Esistono altri ambiti criminologici altrettanto antisociali ed importanti.

Viceversa, secondo PFEIFER (1998) e von HOFER (1997), la criminalità adolescenziale, negli ultimi 30 / 40 anni, è realmente e fattualmente aumentata. Dunque, non vi sarebbero errori nelle << statistiken Erfassungsmodalitäten >> [metodi di Ricerca statistica]. PFEIFFER (*ibidem*) si è occupato non solo della Svizzera, ma anche degli USA. Von HOFER (*ibidem*) ha analizzato la delittuosità minorile specialmente nei Paesi Scandinavi. Molto interessante è un Manuale di KILLIAS (2002), in cui si prende in considerazione la Vittimologia, attraverso questionari sistematici sottoposti alle Parti Lese. Da tale Pubblicazione, si evince che le vittime di << Gewaltdelikten >> [reati violenti] hanno ricevuto il danno soprattutto da parte di rei maggiorenni e, viceversa, i minori dai 14 ai 17 anni d' età costituiscono una minima parte dei responsabili di rapine, stupri o lesioni personali..

Tuttavia, si deve onestamente ammettere che gli ultra-13enni europei manifestano senz' altro un' aggressività maggiore rispetto ai loro coetanei dei primi anni del Dopoguerra. Probabilmente, è fuorviante l' influsso dei modelli televisivi. Tale abitudine all' uso della violenza fisica è stato

studiato, per la prima volta, in Inghilterra (FLOOD-PAGE & CAMPBELL & HARRINGTON & MILLER 2000). Le medesime analisi valgono pure per l' Olanda (KRUSSINK & ESSERS 2001) e per gli infra-17enni tedeschi (MANSEL & HURRELMANN 1998). A parere di KLEIN (1995) le << bande giovanili >> creano nel corso minorenne uno stato di esaltazione di gruppo e un delirio di onnipotenza recante ai predetti << Gewaltdelikten >>. Altri Autori accusano le figure genitoriali di essere esse stesse criminogene (HAAS & FARRINGTON & KILLIAS & SATTER, *in corso di stampa*). Senza dubbio, nella Svizzera contemporanea, negli USA ed in tutta Europa, la criminalità giovanile va contestualizzata nell' ambito di un consumo ormai capillare di bevande alcoliche e di stupefacenti (KILLIAS 2002). Persino la precarietà abitativa, oggi assai diffusa, può influire sulla futura devianza del familiare minorenne (WIKSTRÖM 1998).

GABAGLIO & GILLIERON & KILLIAS (2005) hanno notato un preoccupante aumento del 57 %, tra il 1987 ed il 2000, dei reati minorili violenti a sfondo sessuale. L' allarme scientifico lanciato dai predetti Dottrinari elvetici è pienamente condivisibile. Le televisioni e la pornografia, negli ultimi tre decenni, hanno tolto alla popolazione giovanile quei freni inhibitori che, a prescindere dai singoli contesti religiosi, non costituiscono un vecchio tabù inutile e bigotto. Ovvero, la sessualizzazione precoce del / della infra-18enne aumenta le patologie mentali parafiliache e cagiona squilibri caratteriali visibili sin dall' età scolare. Tutti gli Autori germanofoni ammettono l' estrema gravità della violenza sessuale, anche se soltanto simulata, cinematografica o formale. Il minorenne perde il senso della realtà sociale e dell' autocontrollo. Il Canton Zurigo, pur essendo una delle regioni più atee e scristianizzate dell' intera Confederazione, ha giuridificato e finanziato un apposito Programma governativo conservatore denominato << Kurzintervention gegen illegalen Pornographie >> (KIP) [Intervento d' urgenza contro la pornografia illegale]. Il KIP si fonda sull' applicazione rigida e rigorosa dell' Art. 197 StGB in tema di distribuzione e visione di pornografia da parte del pubblico minorile.

Chi scrive non concorda con le analisi di PFEIFFER & WETZEL (2001), a parere dei quali i giovani migranti non integrati sarebbero i protagonisti primari o quasi primari della criminalità minorile in Svizzera, specialmente nei Cantoni germanofoni. PFEIFFER & WETZEL (*ibidem*) dimenticano, senz' altro in buona fede, che anche i migranti italiani, sino a pochi decenni fa, erano oggetto di pregiudizi populistici ed infondati. Anzi, il bambino o il giovane immigrato, a livello meta-geografico, sa integrarsi molto più spontaneamente di quanto si creda, come dimostrato dalla nazionalità di coloro che oggi contraggono Matrimoni con cittadini/e svizzeri/e.

A Zurigo, nel 2004, il Consiglio di Stato cantonale ha costituito un Servizio medico-forense e socio-pedagogico collegato con l' Università . Tale Servizio rieducativo opera nelle Sezioni minorili dei Penitenziari ed elabora Progetti trattamentali espiativi appositi, a seconda delle situazioni personali del detenuto minorenne. Una tale assistenza sociale e medica si è dimostrata utile al fine di minimizzare la recidiva e, in alcuni casi, di aiutare la Parte Lesa ad uscire dai traumi ricevuti. *De jure condendo*, nei Lavori Preparatori, il Consiglio di Stato zurighese ha voluto e, anzi, preteso che gli Educatori carcerari creassero forme trattamentali idonee non solo sotto il profilo forense, ma anche dal punto di vista civilistico, criminologico, psicoterapeutico, pedagogico e socio-assistenziale, poiché la rieducazione dei detenuti minorenni non è soltanto un problema giuridico. Infatti, secondo BESSLER (2009), va evitata << eine Reduktion der Straftäterbehandlung auf die juristische oder psychotherapeutische Intervention >> [una riduzione del trattamento carcerario ad un intervento <solo> giuridico o psicoterapeutico]

B I B L I O G R A F I A

- BALVIG**, *The Snow-White Image : The Hidden Reality of Crime in Switzerland*, Norwegian University Press, Oslo / Oxford, 1988
- BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN**, *Polizeiliche Kriminalstatistik, Jahrgänge 1984-2002*, Bern, 2002
- FLOOD-PAGE & CAMPBELL & HARRINGTON & MILLER**, *Youth Crime: findings from the 1998-1999 Youth Lifestyles Survey*, Home Office Research Study Press, London, 2000
- GABAGLIO & GILLIERON & KILLIAS**, *Hat die Jugendkriminalität wirklich zugenommen ? Zur Entwicklung des Anzeigeverhaltens gegenüber Jugendlichen zwischen 1981 und 2000*, in Crimiscope, 30/12/2005
- HAAS & FARRINGTON & KILLIAS & SATTER**, *The impact of different family configurations on delinquency: a detailed examination*, British Journal of Criminology (im Druck)
- KILLIAS**, *Grundriss der Kriminologie – eine europäische Perspektive*, Stämpfli Verlag, Bern, 2002
- KLEIN**, *The American Street Gang*, Oxford University Press, Oxford, 1995
- KRUISSINK & ESSERS**, *Ontwikkeling van de jeugcriminaliteit: periode 1980 – 1999*, Den Haag, WODC (Ministerie van Justitie), 2001
- MANSEL & HURRELMANN**, *Aggressives und delinquentes Verhalten Jugendlicher im Zeitvergleich. Befunde der Dunkelfeldforschung aus den Jahren 1988, 1990 und 1996*, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial Psychologie, Köln, 1998
- PFEIFFER & WETZELS**, *Struktur und Entwicklung der Jugendgewalt in Deutschland. Ein Thesenpapier auf Basis aktueller Forschungsbefunde*, Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen, 2001
- WIKSTRÖM**, *Communities and Crimes*, in TORNRY (Hrsg.), *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 1998